

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2033

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, BEZZI, NICCO**

Introduzione degli articoli 660-*bis* e 660-*ter* del codice penale in materia di molestie persistenti

*Presentata il 6 dicembre 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende introdurre anche in Italia il reato di molestie persistenti, comunemente denominato come fenomeno di « *stalking* » nei Paesi anglosassoni, ovvero « sindrome del molestatore assillante », intendendosi con esso un insieme di comportamenti che una persona compie in modo persistente nei confronti della propria vittima. Il nostro codice penale prevede, all'articolo 660, il reato di molestia o disturbo alle persone, punito con il carcere fino a sei mesi o una multa fino a 516 euro. La giurisprudenza dettata in materia dalla Corte di cassazione ha peraltro aggiunto che, affinché una condotta possa assumere rilievo, non è sufficiente la semplice molestia o il disturbo, ma è necessario che

sia accompagnata da petulanza e da insistenza.

Diversi studi epidemiologici hanno dimostrato che gli episodi di « *stalking* » avvengono con maggiore frequenza all'interno dell'ampia casistica della violenza domestica e solo quando colpiscono personaggi dello spettacolo assumono la dovuta rilevanza da parte dell'opinione pubblica. Inoltre va rilevato che i vari psichiatri che hanno studiato il fenomeno sono giunti alla conclusione che gli effetti di tali condotte sulle vittime arrivano a sconvolgerne l'esistenza, provocando disturbi d'ansia e del sonno, paura, terrore e stato perenne di allerta nei casi più comuni: il fenomeno viene considerato nella sua gravità solo nel momento in cui sfocia in un omicidio o in un suicidio.

A tal proposito si citano alcuni dati sulla portata del fenomeno per il quale è necessario configurare una specifica fattispecie di reato: oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia ha avuto come prologo comportamenti di « *stalking* »; più dell'80 per cento delle vittime sono donne, di cui il 20 per cento ha un'età compresa tra i 18 e i 24 anni, il 7 per cento circa ha tra i 35 e i 44 anni e circa l'1,5 per cento ha più di 55 anni; solo a Roma è stato denunciato che il 21 per cento della popolazione è vittima di molestie assillanti almeno una volta nella vita.

Dai dati esposti si desume che esistono sostanzialmente due tipologie di « *stalker* »: la prima è costituita da uomini che, nel 55 per cento dei casi, hanno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni e molestano la vittima a causa di un abbandono o di un amore non corrisposto; la seconda categoria è sempre costituita da uomini la cui età sale a 55 anni e oltre se la causa del comportamento patologico è una separazione o un divorzio.

Sempre sulle basi degli studi psichiatrici effettuati sul fenomeno di « *stalking* », è stato rilevato che il semplice ricorso alle vie legali non serve a contenere gli episodi di molestie che determinano, quindi, un senso di impotenza nella vittima. La strategia migliore, allo stato attuale, sembra essere l'indifferenza: il molestatore infatti sembra alimentare la sua petulanza con la reazione manifesta della vittima, sia essa di paura, rabbia o altro.

Per tutti i motivi che sono stati spiegati è urgente un intervento legislativo anche in Italia, posto che tale fenomeno è esploso con l'avvento di INTERNET e che è entrato nei codici penali negli anni novanta: la prima è stata l'America, che

nel 1994 aveva in tutti i suoi Stati una legge anti-*stalking*; il Regno Unito ha adottato il « *Protection from Harassment Act* » nel 1997. Nella legislazione di questi Paesi, per la configurazione del reato, sembra essere prevalso il consenso su ciò che una persona ragionevole giudicherebbe minaccioso, prescindendo dalla presenza di minacce: ciò ha determinato evidenti ripercussioni sulla difficoltà di classificare l'importanza e la gravità dei comportamenti molesti.

Per venire incontro alle tante vittime del fenomeno, dando loro una concreta possibilità di difesa, nonché per contenere e reprimere il diffondersi del fenomeno stesso, la presente proposta di legge prevede l'introduzione di due articoli nel codice penale, in materia di molestie persistenti e di reiterazione della condotta molesta. L'articolo 660-*bis* introduce la fattispecie del reato di molestie persistenti inteso quale « comportamento intenzionale malevolo e persistente finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona » che da ciò risulta infastidita e preoccupata e associa a tale comportamento un senso di minaccia e di paura. Per tale reato si giudica più efficace, ai fini del contenimento degli atti molesti, una pena pecuniaria elevata, fino a 20.000 euro, che è raddoppiata in caso di reiterazione. Il successivo articolo 660-*ter* disciplina, invece, il caso della reiterazione della condotta molesta, inasprendo le pene della reclusione e della multa e prevedendo la possibilità di un recupero del molestatore attraverso il suo inserimento in strutture specializzate.

L'articolo 2 stabilisce, infine, che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti).*

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 660-bis. — (*Molestie persistenti*). — Chiunque pone in essere un comportamento intenzionale malevolo e persistente finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con atti ripetuti e intrusivi di sorveglianza che procurano alla vittima fastidi e preoccupazioni, suscitando in essa reazioni ragionevoli di paura o di disagio emotivo, ovvero che limitano la sua libertà personale o che incidono sulla sua salute psico-fisica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

ART. 660-ter. — (*Diffida e pericolo di reiterazione*). — Qualora ricorra il fondato pericolo di reiterazione del reato da parte di un molestatore già denunciato per il reato di cui all'articolo 660-bis, la vittima delle molestie persistenti può chiedere all'autorità competente la diffida formale dell'indagato.

La diffida formale è notificata all'indagato a norma degli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se l'indagato commette nuovi atti di molestia, nonostante la diffida formale, il reato è perseguibile d'ufficio e, in questo caso, la pena della reclusione è raddoppiata a quattro anni e la multa è aumentata fino a 40.000 euro.

I soggetti condannati per il reato di cui all'articolo 660-bis possono essere inseriti, su decisione dell'autorità giudiziaria competente, in programmi di recupero attuati presso strutture specializzate ».

ART. 2.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

